

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Dott.ssa Patrizia Macri

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI: L'A.S.P.I.

(Prima parte)

PREMESSA

Nell'ultimo anno si sono avute numerose modifiche alla normativa del lavoro, con la Riforma del mercato del lavoro, con la quale sono state introdotte anche numerose novità alle norme poste a sostegno del reddito: i cosiddetti **ammortizzatori sociali**. Come abbiamo avuto modo di commentare negli articoli precedenti, una riforma degli ammortizzatori sociali era auspicata da più parti e da più anni, ma nessun legislatore si era preso la briga di prendere realmente in mano la situazione. A seguito della grave crisi economica che stiamo vivendo e che sta investendo in egual misura lavoratori ed imprenditori il Governo in carica ha ritenuto necessario partire dal mondo del lavoro prevedendo delle riforme che potessero essere di aiuto al lavoratore, sia per quanto riguarda la sfera dell'occupazione, sia per quanto riguarda le tutele del lavoratore. In riferimento a quest'ultimo aspetto la legge di riforma introduce un nuovo strumento destinato, gradualmente, a sostituire tutte le attuali forma di tutela oggi esistenti, vale a dire:

- L'indennità di mobilità;
- L'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola:
 - Con requisiti normali

- Con requisiti ridotti
- L'indennità di disoccupazione speciale edile
- L'indennità di disoccupazione in deroga

N.B. La nuova legge di riforma non riguarda, invece, l'indennità di disoccupazione agricola per la quale continua a valere la previgente normativa.

La nuova forma di sostegno al reddito, che è entrata in vigore il 01° gennaio 2013 prende il nome di A.S.P.I. Assicurazione Sociale Per l'Impiego ed ha come scopo quello di garantire una tutela **universalizzata**, rivolta cioè a tutti coloro che rimangono *involontariamente* senza posto di lavoro.

L'A.S.P.I.

L'idea di base che ha portato alla riforma degli ammortizzatori sociali è stata quella di uniformare l'intera legislatura delle prestazioni a sostegno del reddito. La nuova normativa, infatti, interesserà **tutti i lavoratori dipendenti** tanto del settore privato, quanto di quello pubblico. Non vengono, pertanto, più esclusi:

- i lavoratori assunti con la qualifica di apprendisti,
- i lavoratori a domicilio,
- i soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato,
- il personale artistico subordinato,
- i pubblici dipendenti con contratto a termine.

Nulla è, invece, cambiato per quanto riguarda i **requisiti** per l'accesso alla nuova assicurazione che rimangono gli stessi previsti dalla previgente normativa che disciplinava la disoccupazione ordinaria non agricola, ossia:

- Due anni di anzianità assicurativa;
- Almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
- Status di disoccupato

Non possono, invece, accedere all'Assicurazione Sociale per l'Impiego coloro che hanno lasciato l'impiego a seguito di dimissioni e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro a meno che non sia stata posta in essere una procedura di conciliazione presso l'ufficio del lavoro.

N.B. Per quanto riguarda i lavoratori dimissionari, come già espresso sia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269/2002 sia dall'Inps con la circolare n. 93/2003 in merito ai requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione disciplinata dalla previgente normativa, è da ritenersi che possano accedere all'Aspi anche i lavoratori dimessi "per giusta causa".

DURATA DELL'INDENNITA'

La nuova prestazione ha apportato un sostanziale cambiamento per quanto riguarda la **durata** dell'indennità che con la previgente normativa non superava gli 8 mesi per i lavoratori che non avevano raggiunto i 50 anni di età elevata a 12 mesi per gli over cinquantenni. L'Assicurazione sociale per l'Impiego, dopo un periodo transitorio che durerà dal 01/01/2013 al 31/12/2015 avrà la seguente durata:

- 12 mesi per tutti i lavoratori con meno di 55 anni;
- 18 mesi per tutti i lavoratori dai 55 anni in su

N.B. E' bene portare l'attenzione sulla norma che stabilisce che ai 12 mesi e ai 18 mesi debbano essere detratti tutti i periodi di indennità

eventualmente fruiti nello stesso periodo a titolo di ASPI, anche in relazione ai trattamenti brevi, quali la MINI ASPI. Inoltre, per quanto riguarda l'indennità per gli over cinquantacinquenni l'indennità è erogata nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Per il periodo transitorio, che come detto va dal 01.01.2013 al 31.12.2015, è prevista un'articolata normativa che eleva gradualmente la durata dell'indennità rispetto alla previgente normativa. Il passaggio alla durata massima di 16 mesi sarà graduale e saranno previste diverse durate in relazione a diversi scaglioni di età in maniera differenziata per ogni anno a partire dal 2013. Il 2013, infatti, in qualità di primo anno del periodo transitorio, non subirà modifiche di requisiti rispetto alla vecchia normativa in quanto l'indennità spetterà per otto mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età e per dodici mesi per quelli ultracinquantenni. Il 2014 sarà, invece, il primo anno in cui verranno introdotte le prime modifiche; ai lavoratori con meno di 50 anni l'indennità spetterà sempre per 8 mesi mentre per gli ultracinquantenni ci sarà una ripartizione. L'indennità, infatti, spetterà:

- da 50 a 54 anni per 12 mesi;
- da 55 anni in sù per 14 mesi, con l'introduzione di un limite dato dalle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

Infine, il 2015, ultimo anno *transitorio* vedrà elevare ancora l'indennità per gli ultracinquantenni che passerà dai 14 mesi previsti per il 2014 a 16 mesi, sempre con gli stessi limiti riferiti alle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni.

Tabella n. 1

	Durata e requisiti della nuova A.S.P.I.			
	Anno	Età	Durata	Limiti
Periodo transitorio (dal 01.01.2013 al 31.12.2015)	2013	49 anni	8 mesi	Nessuno
		50 anni	12 mesi	Nessuno
	2014	49 anni	8 mesi	Nessuno
		Da 50 a 54 anni	12 mesi	Nessuno
		55 anni	14 mesi	Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni
	2015	49 anni	10 mesi	Nessuno
		Da 50 a 54 anni	12 mesi	Nessuno
		55 anni	16 mesi	Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

L'IMPORTO DELL'INDENNITA'

Per poter determinare l'importo dell'indennità spettante ad ogni singolo richiedente occorre prendere in esame la c.d. **retribuzione di riferimento**. Questo parametro è dato dalla somma degli imponibili previdenziali dei due anni precedenti (che comprende tutti gli elementi della retribuzione tanto continuativi quanto non continuativi, incluse le mensilità aggiuntive), divisa per il numero delle settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per il coefficiente fisso 4,33.

Retribuzione di riferimento: formula

[Imponibili previdenziali : settimane contributive] x 4,33

Una volta determinata la retribuzione di riferimento è possibile calcolare l'indennità spettante. L'importo della prestazione, infatti, è pari al 75% della retribuzione di riferimento e, in alcuni casi, è prevista una maggiorazione rispetto a questo valore. L'Inps, infatti, ha stabilito precise soglie di reddito per l'applicazione dell'aliquota del 75%: per l'anno 2013 tale soglia è fissata in euro 1.180,00, importo che sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorso negli anni precedenti. Nei casi in cui la retribuzione di riferimento risulti superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% di 1.180,00 euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Tabella n. 2

Anno	Mese	Imp. contr.	Anno	Mese	Imp. contr.
2011	GENNAIO	1.350,00	2012	GENNAIO	1.380,00
	FEBBRAIO	1.290,00		FEBBRAIO	1.310,00
	MARZO	1.300,00		MARZO	1.320,00
	APRILE	1.350,00		APRILE	1.380,00
	MAGGIO	1.350,00		MAGGIO	1.380,00
	GIUGNO	1.350,00		GIUGNO	1.380,00
	14 ^	1.300,00		14^	1.320,00
	LUGLIO	1.300,00		LUGLIO	1.320,00
	AGOSTO	1.300,00		AGOSTO	1.320,00
	SETTEMBRE	1.300,00		SETTEMBRE	1.320,00
	OTTOBRE	1.300,00		OTTOBRE	1.320,00
	NOVEMBRE	1.350,00		NOVEMBRE	1.380,00
	DICEMBRE	1.200,00		DICEMBRE	1.250,00
	13^	1.300,00		13^	1.320,00
TOTALE	18.340,00	TOTALE	18.640,00		

Calcolo retribuzione di riferimento

$(18.340,00 + 18.640,00) / 104 * 4,33$

$36.980,00 / 104 * 4,33$

$355,57692 * 4,33$

1.539, 65

La **retribuzione di riferimento** ottenuta nell'esempio è pari ad euro 1.539,65, maggiore, pertanto, della soglia limite fissata per il 2013 in euro 1.180,00 su cui calcolare il 75% per ottenere l'importo dell'indennità spettante. Alla differenza tra 1.539,65 e 1.180,00 dovrà, pertanto, essere applicata la maggiorazione del 25% prevista dalla normativa.

Calcolo dell'indennità spettante

$1.180,00 * 75\% = 885,00$

$1.539,65 - 1.180,00 = 359,65$

$359,65 * 25\% = 89,91$

$885,00 + 89,91 = \mathbf{974,91}$

N.B. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni; tale importo sarà comunque comunicato annualmente con apposita circolare.

Con la circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 l'Inps ha comunicato che, per l'anno 2013, l'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione A.S.P.I. (comprese le Mini A.s.p.i.) è pari ad Euro 1.152,90.

Altra novità di non poco conto è data dal fatto che la normativa dell'A.s.p.i. prevede espressamente **l'esenzione** della prestazione dal prelievo ex lege 41/1986, ossia **della contribuzione fissata per gli apprendisti (5,84%)**.

L'entità dell'indennità viene decurtata del 15% dopo i primi sei mesi di erogazione, e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi.

I REQUISITI

Come abbiamo già avuto modo di accennare non sono state apportate particolari modifiche a quelli che sono i requisiti per l'accesso al nuovo ammortizzatore sociale. Pertanto possono richiedere la prestazione i lavoratori che:

- **siano in stato di disoccupazione** così come stabilito dal D.L. n. 181/2000, e successive modificazioni.

N.B. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente (nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo), ove l'interessato dovrà rendere una dichiarazione, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.

Una novità assoluta rispetto alla previgente normativa introdotta dall'art. 4, comma 38, della legge di riforma è data dalla previsione che la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa, possa essere resa dall'interessato anche direttamente all'INPS. Tale servizio sarà reso disponibile dall'Istituto ai servizi competenti per territorio tramite la banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, da predisporre entro il 30 giugno 2013. Nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica di cui all'art. 4, comma 35 della legge di riforma, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa secondo le modalità vigenti anteriormente alla legge di riforma.

➤ **Siano disoccupati involontariamente**, escludendo, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:

1. **durante il periodo tutelato di maternità** (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
2. **per giusta causa** secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

- ³⁵/₁₇ dal mancato pagamento della retribuzione;
- ³⁵/₁₇ dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- ³⁵/₁₇ dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- ³⁵/₁₇ dal c.d. *mobbing*;
- ³⁵/₁₇ dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- ³⁵/₁₇ dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;
- ³⁵/₁₇ dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

In ultima analisi occorre tenere anche presente che in taluni casi la prestazione continua ad essere dovuta anche se il rapporto di lavoro è venuto meno a seguito di **risoluzione consensuale**. Quest'ultima, infatti, non risulta essere ostativa al riconoscimento della prestazione, per espressa previsione legislativa, qualora sia intervenuta:

1. **per trasferimento del dipendente ad altra sede** della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006);
2. **nell'ambito della procedura di conciliazione** da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l'erogazione della nuova indennità di disoccupazione.

- **possano far valere almeno due anni di assicurazione** dovendo essere trascorso almeno un biennio dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

N.B. Il biennio deve essere determinato a ritroso partendo dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Esempio:

Un lavoratore ha cessato il lavoro il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è stato quindi il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di disoccupazione (DS). La normativa, infatti, prevede che anche se nella settimana in considerazione è stato pagato solo un solo giorno la settimana si considera comunque coperta da contribuzione DS;

- **possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione** (contributo DS e/o contributo ASpl) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

N.B. Occorre tener presente che, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, l'anzianità contributiva inizierà a maturare solo da tale data; l'eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.

Esempio:

Un lavoratore appartenente alle nuove categorie, quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.

NUOVA OCCUPAZIONE DURANTE L'EROGAZIONE DELL'A.S.P.I.

Una delle condizioni indispensabili per accedere all'indennità in parola abbiano detto essere lo stato di disoccupazione del lavoratore; stato di disoccupazione che deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell'indennità. Essendo previsti tempi piuttosto ampi per la durata della prestazione può, però, accadere che il disoccupato trovi un nuovo impiego di lavoro, fatto questo che dovrebbe comportare l'automatica cessazione della prestazione. Di fatto, però, la successiva rioccupazione del disoccupato non comporta automaticamente la decadenza del diritto alla fruizione della prestazione. Inoltre sono previste conseguenze diverse a seconda che il nuovo impiego trovato dal disoccupato sia:

- un contratto di lavoro subordinato;
- un lavoro accessorio;
- un lavoro autonomo

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Nel caso in cui il soggetto disoccupato trovi un'altra occupazione con contratto di lavoro subordinato mentre sta percependo l'indennità, la stessa viene sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi. La **sospensione d'ufficio** avviene in base alle comunicazioni obbligatorie che vengono fatte in fase di nuova assunzione del dipendente. Il periodo di sospensione viene individuato prendendo in considerazione la durata di calendario del rapporto di lavoro, a nulla rilevando le giornate effettivamente lavorate. Pertanto se il lavoratore viene assunto con un part time verticale che comporta un orario di lavoro per le sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì la settimana viene considerata comunque per intero. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa, purché il rapporto di lavoro non si protragga oltre i 6 mesi.

N.B. Si ricorda che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine è influente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Pertanto non è più obbligatorio l'utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.

Un altro aspetto interessante della nuova normativa è dato dal fatto che i contributi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità Aspi e Mini-Aspi.

N.B. Si precisa che la sospensione dell'indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all'UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

In conclusione, nel caso in cui il contratto di lavoro non superi i sei mesi, l'indennità non viene persa ma solamente sospesa. Nel caso in cui, invece, il contratto di lavoro sia superiore a sei mesi, una volta cessato il nuovo rapporto di lavoro ed in presenza dei requisiti necessari, l'Aspi spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente.

LAVORO ACCESSORIO

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 92/2012 per prestazioni di lavoro accessorio si intendono tutte le attività lavorative, di natura puramente occasionale, per le quali il lavoratore non percepisce compensi superiori a euro 5.000,00 (al netto dei contributi previdenziali) in riferimento alla totalità dei committenti. L'importo di 5.000,00 euro viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

N.B. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a

favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch'essi rivalutati annualmente.

Un'ulteriore modifica alla legge 92/2012 è stata poi apportata dalla legge n. 134/2012 che ha previsto che per il 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Pertanto, come chiarito anche dal Ministero del lavoro, per l'anno 2013 coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione Aspi **possono ricorrere al lavoro accessorio fino a 3.000,00 euro annui senza rischiare di perdere l'indennità**. In questi casi però l'inps provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

LAVORO AUTONOMO

Nel caso in cui la nuova attività lavorativa venga svolta in forma autonoma (o anche parasubordinata) e il reddito percepito venga predeterminato in misura inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, **il soggetto deve dare comunicazione all'Inps dell'avvio della nuova attività lavorativa entro un mese dall'inizio della stessa**, comunicando nel contempo anche il reddito annuo che si presume possa percepire durante l'anno. Una volta avuta la notizia dell'avvio di una nuova attività lavorativa del soggetto beneficiario dell'A.s.p.i. **l'Inps provvederà a ridurre l'importo** della stessa di un importo pari all'80% dei redditi presunti rapportati al tempo che intercorre tra la data di inizio dell'attività e la data in cui è prevista la fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Nel momento in cui verrà, poi, presentata la dichiarazione dei redditi, la riduzione effettuata in via previsionale, verrà congruata d'ufficio e

resa definitiva; nel caso in cui il soggetto sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi viene richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione da presentare all'Inps in cui vengono comunicati i ricavi effettivamente percepito.

N.B. Nel caso in cui nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione "a montante" cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

DECADENZA DALL'INDENNITA'

A seguito del verificarsi dell'evento interruttivo il beneficiario della prestazione può anche decadere definitivamente dall'indennità. La normativa ha, infatti, indicato specifici casi in cui, dopo un primo momento in cui l'indennità viene solamente sospesa, la stessa viene a cessare e cioè nei casi in cui il soggetto:

- perda lo status di disoccupato;
- trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi;
- inizi un'attività in forma autonoma senza aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
- abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- abbia acquisito il diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione Aspi o mini-Aspi

Dal combinato disposto dall'art 2, comma 40 e comma 41, e dall'articolo 4, commi 41 e 42, della legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche:

- il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione;
- la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto.

N.B. Le ultime due ipotesi si applicano quando le attività lavorative o di formazione o ancora di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

La nuova legge di riforma ha espressamente abrogato la norma che disciplinava la decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di una offerta di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

E' bene precisare che l'interruzione **ha effetto dal momento in cui si verifica l'evento che la determina**. Pertanto, nel caso in cui il beneficiario abbia continuato a percepire l'indennità oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo sarà obbligato a restituire la quota di prestazione ricevuta ingiustamente.

Dott.ssa Patrizia Macri

26 Marzo 2013